

ASST GARDA

**REGOLAMENTO
PER LA
SPONSORIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ FORMATIVE**

INDICE

Art. 1 Premessa	pag 4
Art. 2 Oggetto e finalità	pag 4
Art. 3 Definizioni	pag 5
Art. 4 Riferimenti normativi	pag 5
Art. 5 Principi generali	pag 6

Parte I: sponsorizzazione da parte di Enti, Società, Ditte e similari di progetti/eventi formativi organizzati ed accreditati dall'ASST Garda

Art. 6 Individuazione delle iniziative da sponsorizzare	pag 6
Art. 6.1 Acquisizione di sponsorizzazione e scelta dello Sponsor	pag 6
Art. 6.2 Valutazione delle proposte e accettazione della sponsorizzazione	pag 7
Art. 6.3 Attività e responsabilità del Provider	pag 7
Art. 6.4 Attività e responsabilità dello Sponsor	pag 8
Art. 6.5 Stipula del contratto di sponsorizzazione	pag 9
Art. 6.6 Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l'evento	pag 9
Art. 6.7 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione	pag 10
Art. 6.8 Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali	pag 10
Art. 6.9 Inadempienze	pag 11
Art. 6.10 Verifiche e controlli	pag 11
Art. 6.11 Recesso	pag 11
Art. 6.12 Tutela dei marchi	pag 11
Art. 6.13 Trattamento dei dati personali (DPO)	pag 11
Art. 6.14 Partner	pag 11

Parte II: partecipazione sponsorizzata (limitatamente ai costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio) di dipendenti dell'ASST Garda a eventi formativi esterni

Art. 7 Invito sponsorizzato	pag 12
-----------------------------	--------

Art. 7.1 Individuazione del dipendente	pag 12
Art. 7.2 Modalità di partecipazione	pag 13
Art. 7.3 Oneri delle sponsorizzazioni individuali	pag 13
Art. 7.4 Monitoraggio partecipazioni sponsorizzate	pag 13

Parte III: clausole formative nell'ambito di contratti di appalti e forniture che prevedono la sponsorizzazione di eventi formativi o partecipazione a fiere/eventi all'esterno di ASST Garda, da parte di dipendenti

Art. 8 Clausole formative nell'ambito di contratti di affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture	pag 14
Art. 8.1 Contenuto di clausole formative nell'ambito di contratti di affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture	pag 14
Art. 8.2 Clausole formative in procedure di scelta del contraente effettuate ad opera di centrali di committenza	pag 14

Allegato 01 – FAC-SIMILE Manifestazione di interesse per la sponsorizzazione di evento formativo

Allegato 02 – Contratto di sponsorizzazione tra ASST Garda e Sponsor

Allegato 03 – FAC-SIMILE Dichiarazione di disponibilità di sponsorizzazione per attività formative esterne all'ASST Garda

Stampato 2378/S – Autocertificazione assenza di conflitto di interessi eventi sponsorizzati

Art. 1 - Premessa

La formazione, l'informazione e l'aggiornamento scientifico dei professionisti sanitari non possono essere offerti e fruiti nell'ambito del SSN, se non con caratteristiche di obiettività ed indipendenza. Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) devono, pertanto, conformare i propri comportamenti ai principi di:

- ✓ *Correttezza ed efficacia* del sistema, attraverso il perseguimento di scopi esclusivamente formativi e di aggiornamento da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, che hanno l'obbligo di perseguire prioritariamente l'interesse pubblico;
- ✓ *Progettualità*, relativamente alle modalità di finanziamento, con l'obiettivo di giungere a forme di collaborazione stabili, leali e proficue tra organismi pubblici, soggetti erogatori di attività ECM e soggetti finanziatori privati;
- ✓ *Trasparenza* dell'azione amministrativa, ai sensi della L.241/90 art. 1, comma 1 ter.

Nell'offerta e nella fruizione di attività formative non debbono verificarsi condizioni di conflitto di interesse.

Tra lo Sponsor ed il partecipante non devono sussistere rapporti economico-finanziari (a titolo meramente esemplificativo: consulenze, possesso di azioni, possesso di pacchetti azionari che diano diritto alla partecipazione all'amministrazione della Società, onorari, perizie retribuite, licenze) personali e/o familiari tali da generare un potenziale conflitto di interessi che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente partecipante.

L'ASST Garda, in qualità di Provider del sistema ECM/CPD di Regione Lombardia, progetta, accredita ed eroga eventi formativi garantendo che l'informazione e l'attività educativa sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti e indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti, al fine di ottenere una migliore pratica clinica-tecnica-assistenziale basata sulle più moderne conoscenze scientifiche.

In considerazione di ciò, il ricorso allo strumento della sponsorizzazione nell'ambito della formazione, che consente all'Azienda di disporre di ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attività formativa, deve essere necessariamente disciplinato allo scopo di evitare insorgenza e realizzazione di condizioni di conflitto di interesse.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le seguenti attività:

Parte I: sponsorizzazione di progetti/eventi formativi, organizzati ed accreditati dall'ASST Garda, da parte di Enti, Società, Ditte e similari di valore non superiore a 150.000 euro.

Parte II: partecipazione sponsorizzata (limitatamente ai costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio) di dipendenti dell'ASST Garda a eventi formativi esterni.

Parte III: clausole formative nell'ambito di contratti di appalti e forniture che prevedono la sponsorizzazione di eventi formativi o partecipazione a fiere/eventi all'esterno dell'Azienda, da parte di dipendenti.

Per quanto riguarda la partecipazione a congressi o ad eventi sponsorizzati in qualità di docente/relatore/tutor/moderatore si rimanda al *Regolamento aziendale in materia di incompatibilità ed autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali*.

Le attività di sponsorizzazione devono mirare a:

- perseguimento di interessi pubblici;
- innovazione dell'organizzazione e una migliore qualità dei servizi istituzionali;
- realizzazione di maggiori economie;
- risparmio di spesa.

Art. 3 - Definizioni

- **Sponsor** si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'ASST Garda;
- **Sponsee** è l'ASST Garda, la quale è titolare dei benefici economici derivanti dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione;
- **Contratto di sponsorizzazione** si intende un contratto mediante il quale l'ASST Garda (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a finanziare in tutto o in parte l'iniziativa, la possibilità di pubblicizzare e/o promuovere la propria immagine;
- **Sponsorizzazione** si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori, corrispettivo in denaro o altra utilità proveniente, all'ASST Garda, da parte di terzi nell'ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione di cui alla definizione precedente;
- **Conflitto di interessi** reale o potenziale, si intende il rischio che un interesse secondario o privato possa condizionare le azioni riguardanti un primario interesse istituzionale, costituito dal corretto adempimento dei doveri, finalizzati al perseguimento del bene pubblico. Il conflitto di interessi è attuale quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. Il conflitto di interessi è potenziale quando il soggetto avendo un interesse personale, anche a seguito del verificarsi di un certo evento, può arrivare a trovarsi in un momento successivo in una situazione di conflitto che può condurlo a sacrificare l'interesse primario;
- **Reclutamento** si intende l'invito non nominale da parte di una ditta/ente/società e similari, Sponsor per uno o più dipendenti per la partecipazione ad eventi formativi;
- **Manifestazione d'interesse** è la comunicazione all'ASST Garda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
- **Spazio pubblicitario** è lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'ASST Garda per la pubblicità dello Sponsor.

Art. 4 - Riferimenti normativi

- Legge 27/12/1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» - art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)
- D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», art. 53 (Incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi)
- Legge 16/01/2003, n. 3 «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» - art. 45 (Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)
- D.G.R. 05/08/2004, n. 7/18575 «Linee Guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati»
- Legge 06/11/2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
- Delibera n. 1418 del 29/12/2016 Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

- Delibera n. 452 del 07/05/2019 – Regolamento per la concessione del patrocinio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
- Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, adottate dall’ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020
- Codice Disciplinare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità Periodo 2019-2021 art. 83-84
- Decreto n. 369 del 03/05/2021: Approvazione del nuovo Codice Disciplinare e Regolamento di Funzionamento dell’ufficio procedimenti disciplinari dell’ASST del Garda
- Decreto DG Welfare n. 17435 del 15/12/2021: conferma dell’accreditamento standard al sistema lombardo ECM/CPD (educazione continua in medicina - sviluppo professionale continuo) del Provider “ASST del Garda” con sede in Desenzano (BS)
- Decreto della DG Welfare n. 19280 del 29/12/2022 Aggiornamento - anno 2022 - del “Manuale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM/CPD Regione Lombardia(con allegato modello di contratto sponsorizzazioni)
- Delibera del 29/12/2022 n 938 “Adozione codice comportamentale Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda anno 2022”
- Delibera n. XII del 17 gennaio 2023 Piano Nazionale Anticorruzione 2022
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Nuovo codice dei contratti pubblici”

Art. 5 - Principi generali

Gli eventi formativi possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell’evento.

Il conflitto di interessi è ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute connessa al programma di educazione continua in medicina (ECM).

Parte I: sponsorizzazione da parte di Enti, Società, Ditte e similari di progetti/eventi formativi organizzati ed accreditati dall’ASST Garda

Art. 6 Individuazione delle iniziative da sponsorizzare

Oggetto della sponsorizzazione può essere qualsiasi progetto/evento formativo inserito nel Piano Formativo Aziendale (PFA) deliberato annualmente dall’ASST Garda o altra attività extrapiano autorizzata dalla Direzione Generale.

La sponsorizzazione può prevedere una copertura totale o parziale degli oneri finanziari di uno o più progetti/eventi formativi individuati dalla Direzione Generale.

Art. 6.1 Acquisizione di sponsorizzazione e scelta dello Sponsor

L’istituto della sponsorizzazione è disciplinata dal nuovo codice dei contratti pubblici.

1.L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, (sezione bandi-contratti), per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di Sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente

negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il possesso dei requisiti generali.

2. Nel caso in cui lo Sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori. Nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non, trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Procedura

- l'ASST Garda predispone le manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione di propri progetti/eventi formativi mediante un avviso pubblicato sul proprio sito internet (sezione bandi-contratti);
- l'avviso per sollecitare le manifestazioni di interesse alle sponsorizzazioni dovrà contenere: descrizione dell'attività sponsorizzata, valore della sponsorizzazione, vantaggi potenziali per lo Sponsor, obblighi generali dello Sponsor, prestazioni principali per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor da parte del soggetto sponsorizzato, procedura per la formalizzazione del contratto;
- la manifestazione di interesse, da presentarsi a cura di soggetti terzi, deve essere in forma scritta, accompagnata dalle eventuali specifiche certificazioni richieste dall'avviso, redatta sull'apposita "Manifestazione di interesse per la sponsorizzazione di evento formativo" (Allegato 01) e trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.asst-garda.it Deve indicare il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica disponibilità all'erogazione del contributo previsto nei termini e le modalità previste dal bando.
Per gli eventi formativi per i quali si accettano i finanziamenti, lo Sponsor dovrà intrattenere i relativi rapporti economici esclusivamente con la Direzione Amministrativa o suo delegato. Gli aspetti di carattere organizzativo-scientifico sono demandati alle strutture formative aziendali ed al responsabile scientifico dell'evento.

Art. 6.2 Valutazione delle proposte e accettazione della sponsorizzazione

Il RUP prende atto delle domande di sponsorizzazione e verifica i requisiti soggettivi e oggettivi (articoli 94 e 95 del Nuovo Codice dei Contratti) e acquisisce le certificazioni di assenza di conflitto di interessi tra responsabile scientifico, docenti e Sponsor. Se tutta la documentazione è conforme predispone atto per l'autorizzazione della stipula del contratto.

Art. 6.3 Attività e responsabilità del Provider

La funzione del Provider è quella di preservare la formazione da influenze di soggetti portatori di interessi commerciali.

Il Provider mantiene una sua autonomia anche deontologica, autonomia da spendere per garantire il più possibile che eventi e programmi formativi non diventino il veicolo di mera promozione commerciale di un prodotto, bensì occasione per l'arricchimento scientifico e clinico dei partecipanti.

Compito del Provider è dunque quello di selezionare il programma, i docenti e i relatori assicurando che se questi ultimi “appartengono” allo Sponsor siano espressione della direzione clinica e di ricerca dello stesso e non di quella commerciale.

Inoltre, gli organi direttivi ed i responsabili legali, scientifici, amministrativi, informatici e della qualità del Provider non possono avere legami economico-professionali con società aventi interessi commerciali in ambito sanitario (e viceversa); deve rimanere, altresì, nella sua responsabilità la gestione di tutti gli elementi condizionanti l'evento formativo (quali la grafica, il pranzo, la distribuzione del materiale promozionale etc.).

Più in dettaglio il Provider deve preservare da conflitti di interessi:

- la rilevazione dei fabbisogni formativi;
- l'individuazione degli obiettivi formativi;
- l'individuazione dei contenuti formativi;
- la definizione delle tecniche didattiche;
- la valutazione degli effetti della formazione;
- la nomina e l'eventuale pagamento dei docenti/relatori/tutor;
- il reclutamento dei partecipanti.

Occorre assicurare, nell'ambito dell'intero processo di sponsorizzazione, il rispetto del principio di trasparenza: ogni attività amministrativa coinvolta, dai contratti alle dichiarazioni sui conflitti di interesse sino agli attestati, deve essere sempre resa conoscibile.

Nel caso in cui l'evento sia finanziato da più Sponsor, il Provider deve stipulare più contratti che poi deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale.

Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nell'organizzazione o gestione dell'evento formativo ECM devono sottoscrivere la dichiarazione relativa al conflitto di interessi prima che inizi l'evento.

Il Provider deve inoltre garantire la rilevazione, da parte dei discenti, mediante questionario, della qualità percepita anche relativamente alle influenze dello Sponsor; la scheda, anonima, non può comunque essere trasmessa allo Sponsor.

Art. 6.4 Attività e responsabilità dello Sponsor

Lo Sponsor è responsabile in ordine:

- all'erogazione del contributo nel rispetto della tempistica concordata,
- al rispetto della normativa in merito a corrette forme di pubblicità e attività promozionali.

Lo Sponsor non può mai pagare direttamente relatori/docenti/tutor. Il pagamento ed il reclutamento spettano al Provider.

I costi che può sostenere direttamente lo Sponsor sono le spese per trasferimento, vitto e alloggio, previo specifico accordo contrattuale con il Provider.

E' consentita, all'atto della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, la riserva di posti da parte dello sponsor ed il successivo reclutamento dei partecipanti ai quali lo Sponsor può anche garantire le spese di trasferimento, vitto e alloggio, previo specifico accordo contrattuale con il Provider. Successivamente lo Sponsor deve fornire al Provider l'elenco completo con nominativi dei partecipanti invitati in modo diretto, elenco che deve essere conservato agli atti per 5 anni al fine di dimostrare la trasparenza dei rapporti.

I Provider devono garantire la riservatezza degli elenchi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali.

I docenti e i moderatori non possono essere indicati dalle imprese Sponsor dell'evento ma esclusivamente dal Provider.

Art. 6.5 Stipula del contratto di sponsorizzazione

Sulla base delle offerte pervenute, previa adozione di un provvedimento amministrativo verrà stipulato un contratto tra ASST Garda e l'operatore o gli operatori economici offerenti. Il contratto sarà redatto secondo lo schema predisposto da ECM/CPD Lombardia (Allegato 02 - "Contratto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor")

L'affidamento del contratto di sponsorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti generali e all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi tra responsabile scientifico, docenti e Sponsor.

Art. 6.6 Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l'evento

Durante lo svolgimento dell'evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo Sponsor dell'evento al di fuori dalle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi. Il Provider non può organizzare o partecipare all'organizzazione di eventi non accreditati nel sistema ECM aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario.

Durante lo svolgimento dell'evento, è consentita l'indicazione del principio attivo dei farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l'argomento trattato.

E' vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:

- a) nel materiale didattico dell'evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
- b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell'evento;
- c) nel foglio delle firme di presenza o sui badge;
- d) nei test di apprendimento;
- e) nella scheda della qualità percepita;
- f) nella cartellonistica o segnaletica congressuale;
- g) nella lettera di accompagnamento del programma;
- h) negli atti congressuali.

E' consentito indicare il logo dello Sponsor commerciale esclusivamente:

- a) prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento (non è consentito indicarlo durante gli intervalli);
- b) nell'ultima pagina del materiale durevole FAD;
- c) nell'ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell'evento, in uno spazio dedicato le cui dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura "Con la sponsorizzazione non condizionante di..." (indicazione dell'impresa Sponsor);
- d) nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè di pagina;
- e) nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegnato solo all'esterno della sala in cui si svolge l'evento).

In ogni caso, l'esposizione del logo dello Sponsor non deve creare la falsa percezione o suggestione che l'evento sia organizzato dallo Sponsor e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso.

Gli eventuali rappresentanti dello Sponsor commerciale ai quali è consentito l'accesso in aula (massimo 2 per Sponsor) non possono fare ingresso in aula con elementi identificativi dell'azienda Sponsor.

Il pagamento della quota di partecipazione all'evento formativo, da parte dei discenti, non può essere effettuato direttamente o indirettamente allo Sponsor.

Nel caso in cui il partecipante abbia la percezione di interessi di tipo commerciali può segnalarlo nel questionario da compilare a fine evento o direttamente all'U.O.S. Formazione.

Art. 6.7 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione

L'ASST Garda, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare la proposta di sponsorizzazione qualora il soggetto proponente:

- ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con la propria attività e i propri scopi istituzionali;
- ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla propria immagine e/o alle proprie iniziative o una lesione alla propria dignità;
- abbia in corso un contenzioso con l'ASST Garda;
- pubblicizzi un marchio, un logo o un messaggio con contenuti violenti, politici, pornografici, religiosi o di promozioni all'uso di sostanze proibite o comunque ritenuti lesivi della dignità della persona;
- pubblicizzi un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

La proposta può essere non accettata per ogni altra ragione debitamente motivata

Art. 6.8 Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali

Uso lecito dei contributi economici:

- le scelte relative all'utilizzo dei contributi economici, devono essere effettuate esclusivamente dal Provider;
- il contratto deve obbligatoriamente indicare gli estremi dell'azienda commerciale che corrisponde il contributo economico;
- il Provider deve obbligatoriamente essere dotato di procedure di evidenza che descrivano i processi amministrativi in ordine all'entità dei compensi previsti per i docenti/relatori/tutor e per tutte le figure professionali coinvolte nell'organizzazione e nella realizzazione di propri eventi formativi;
- il Provider non potrà utilizzare il contributo economico per effettuare pagamenti di: viaggi, alloggi, onorari, spese di personale non direttamente coinvolto nell'attività ECM e spese personali;
- il Provider dovrà redigere una rendicontazione dettagliata in ordine alla destinazione del contributo economico ricevuto;
- le somme incassate dall'ASST Garda mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità definite nei singoli contratti.

Tali proventi sono sempre e comunque finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati, alla riduzione delle spese come indicato all'Art.2 del presente Regolamento; pertanto le somme eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione confluiranno nei ricavi aziendali per l'esercizio in corso;

- i contributi in denaro degli Sponsor dovranno essere introitati sull'apposito conto economico "proventi diversi" del bilancio di competenza;
- l'ASST Garda provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA a norma di legge;
- è consentito avviare le attività previste per la realizzazione del progetto oggetto di sponsorizzazione solo successivamente alla sottoscrizione del contratto;
- nel caso in cui l'apporto dello Sponsor consista in un contributo in denaro, l'ASST Garda può chiedere l'erogazione della prima tranche del contributo, pari ad almeno il 50% dell'intero importo, preliminarmente all'avvio della realizzazione delle attività progettuali, salvo diverse disposizioni previste dal bando e/o dal contratto.

Art. 6.9 Inadempienze

In caso di mancata o parziale erogazione della sponsorizzazione nel termine contrattualmente convenuto (art. 6 del “Contratto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor”) l’ASST Garda si riserva di agire in ogni sede al fine di ottenere il risarcimento di ogni maggiore danno subito.

Art. 6.10 Verifiche e controlli

I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del referente formativo del progetto al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti. Eventuali difformità devono essere tempestivamente e formalmente contestate allo Sponsor producendo gli effetti di cui al contratto di sponsorizzazione (art. 7 del “Contratto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor”).

La valutazione del conflitto di interesse dovrà essere fatta caso per caso, prima dell’avvio della sponsorizzazione.

Art. 6.11 Recesso

Per l’ASST Garda è possibile recedere dal contratto, senza alcun onere, nel caso in cui lo Sponsor faccia un uso improprio del nome o del logo dell’ASST Garda, rechi danno all’immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l’azienda deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.

L’eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso del contratto di sponsorizzazione è causa di risoluzione.

Art. 6.12 Tutela dei marchi

L’ASST Garda può definire, in relazione alla sponsorizzazione, specifiche clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 6.13 Trattamento dei dati personali (DPO)

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016.

Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Garda, nella persona del Direttore Generale domiciliato per la carica in Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O.S. Formazione o suo delegato. Gli elenchi dei partecipanti non potranno essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati comunque a fini commerciali.

Art. 6.14 Partner

Il Provider potrà avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l’effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest’ultimo eventuali integrazioni al contratto allegato.

Parte II: partecipazione sponsorizzata (limitatamente ai costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio) di dipendenti dell’ASST Garda a eventi formativi esterni

Il presente capo disciplina la partecipazione dei professionisti dell’ASST Garda ad eventi formativi esterni (corsi, convegni, congressi, giornate di studio ed altre forme di attività

formativa), sponsorizzati da soggetti privati (es. operatori economici con interessi commerciali, società scientifiche, enti o agenzie formative, associazioni), che sostengono i costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio.

Art. 7 Invito sponsorizzato

Il soggetto proponente la sponsorizzazione invia formale richiesta scritta alla Direzione Generale dell'ASST Garda, all'indirizzo protocollo@pec.asst-garda.it almeno 30 giorni prima dell'evento (Allegato 03 - "FAC-SIMILE Dichiarazione di disponibilità di sponsorizzazione per attività formative esterne all'ASST Garda).

L'invito deve contenere:

- Denominazione e ragione sociale del soggetto proponente, codice fiscale e sede
- Numero dei posti messi a disposizione
- Sede e data dell'evento
- Preventivo analitico delle spese previste per il partecipante (eventuale quota d'iscrizione, viaggio, pernottamento)
- Programma dell'evento
- Qualifica professionale richiesta (Medico, Infermiere, Tecnico, etc.)
- U.O./Servizio
- Presidio ospedaliero/distretto coinvolto (sede)

Il Protocollo aziendale trasmette la richiesta alla U.O.S. Formazione che ne verifica la completezza dei dati.

L'indicazione nominativa del professionista destinatario dell'invito comporta il rigetto della richiesta e contestuale comunicazione al Soggetto terzo proponente.

Se la lettera di invito non è conforme agli standard previsti, viene richiesta dalla U.O.S. Formazione la revisione e/o l'integrazione.

Art. 7.1 Individuazione del dipendente

L'U.O.S. Formazione richiede tramite mail, al Direttore/Responsabile/Coordinatore/competente di individuare, secondo il criterio di rotazione (laddove fattibile) e/o di specializzazione, il/i dipendente/i da destinare alla partecipazione all'evento e si assicura dell'assenza di conflitto di interesse tra Sponsor ed il professionista individuato, tenendo in considerazione la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse resa da quest'ultimo (Stampato 2378/S- "Autocertificazione assenza di conflitto di interessi eventi sponsorizzati")

Colui il quale fornisce la proposta di nominativo ha l'obbligo di vigilare sulle dichiarazioni di assenza di conflitto rese.

Restano ferme le sanzioni penali previste dall' Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e le conseguenze previste dall'art. 75 del predetto D.P.R., nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci rilasciate in ordine alla sussistenza del conflitto di interesse.

Il Direttore/Responsabile/Coordinatore competente in accordo con il professionista individuato (previo accertamento delle situazioni di eventuale conflitto di interessi anche potenziale es: componente di commissione di gara nella quale siano stati aggiudicate forniture di farmaci, presidi o altri prodotti commercializzati dalla ditta sponsorizzante) invia il nominativo all'U.O.S Formazione e per conoscenza anche al direttore aziendale di competenza/DAPSS che può esprimere eventuali osservazioni o dare tacito assenso entro due giorni dalla comunicazione; in caso di dissenso sul nominativo individuato, il Direttore competente, entro due giorni, comunicherà il nominativo in sostituzione all'U.O.S. Formazione e per conoscenza al dipendente e al Responsabile.

Qualora il Direttore/Responsabile/Coordinatore indichi se stesso quale partecipante designato, deve compilare l'Autocertificazione di assenza di conflitto di interessi. La valutazione della stessa compete al Direttore sovraordinato.

L'U.O.S. Formazione provvederà a:

- comunicare allo Sponsor il nominativo individuato almeno 15 giorni prima della data dell'evento;
- inviare allo Sponsor il link di collegamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ed al codice di comportamento affinché ne prenda visione;
- richiedere al dipendente la compilazione della modulistica necessaria;
- comunicare al dipendente l'autorizzazione alla partecipazione;

L'U.O.S. Formazione provvederà ad effettuare delle verifiche a campione inviando i nominativi dei professionisti individuati all'U.O.C Gestione Acquisti circa l'assenza di nomina del dipendente a commissione giudicatrici, in corso o nel biennio passato; all'U.O.C Affari Legali per quanto riguarda le sperimentazioni.

Per rotazione si intende la pari opportunità di partecipazione ad eventi sponsorizzati per tutti i dipendenti di una stessa U.O. con medesima specializzazione

Art. 7.2 Modalità di partecipazione

Il dipendente individuato potrà partecipare all'evento formativo sponsorizzato in qualità di discente, secondo le modalità di partecipazione previste per l'aggiornamento professionale esterno, con l'istituto dell'aggiornamento facoltativo.

Il dipendente potrà partecipare all'evento formativo esclusivamente dopo aver ricevuto autorizzazione da parte dell'U.O.S Formazione.

La partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati senza la preventiva autorizzazione o la mancata comunicazione delle eventuali o potenziali situazioni di conflitto di interessi comporta responsabilità disciplinare ai sensi delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e della disciplina contrattuale di riferimento. Restano altresì ferme le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e le conseguenze previste dall'art. 75 del predetto D.P.R., nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci rilasciate in ordine alla sussistenza del conflitto di interesse.

Art. 7.3 Oneri delle sponsorizzazioni individuali

Gli oneri derivanti da sponsorizzazione individuale, relativi a spese d'iscrizione, viaggio, vitto e alloggio per i professionisti individuati sono parzialmente o totalmente a carico della Società/Ditta sponsorizzatrice.

È vietato elargire somme direttamente ai professionisti individuati.

Gli eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità non potranno essere estesi ad accompagnatori.

L'ospitalità non potrà eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio della manifestazione e le dodici ore successive alla conclusione della medesima, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulla finalità tecnico scientifiche dell'iniziativa.

Art. 7.4 Monitoraggio partecipazioni sponsorizzate

L'U.O.S. Formazione registra tramite supporto informatico i nominativi dei partecipanti ad attività sponsorizzate ed invia ogni semestre il report alla Direzione competente e al Responsabile Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza con evidenza degli esiti dei controlli.

Parte III: clausole formative nell'ambito di contratti di appalti e forniture che prevedono la sponsorizzazione di eventi formativi o partecipazione a fiere/eventi all'esterno di ASST Garda, da parte di dipendenti

Art. 8 Clausole formative nell'ambito di contratti di affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture

Nell'ambito dei contratti relativi all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, è consentita la previsione di pattuizioni relative all'assunzione da parte dell'aggiudicatario di specifici obblighi di assicurare attività formative (ulteriori rispetto a quelle proprie del rapporto contrattuale) a favore dell'ASST Garda. Tali attività possono sostanzarsi nell'impegno dell'operatore economico a sostenere direttamente gli oneri per dette iniziative.

La previsione delle pattuizioni di cui trattasi è subordinata all'espressa predeterminazione di tale obbligo nel bando di gara o in altra documentazione della procedura di scelta del contraente o alla sua indicazione, nell'ambito dell'offerta, da parte dell'operatore economico, in quanto consentita dagli atti di gara.

Le clausole contrattuali devono assicurare il rispetto dei principi di cui al presente Regolamento e, in ogni caso, non possono generare situazioni di incompatibilità, conflitto d'interesse - anche potenziale - e contrastare o eludere disposizioni normative nazionali, regionali o aziendali.

La previsione, successiva alla stipulazione del contratto di lavori, servizi e forniture, di specifici accordi tra l'ASST Garda e l'operatore economico fornitore soggiace alle disposizioni ed ai limiti relative alla sponsorizzazioni di attività formative, disciplinate agli Articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 8.1 Contenuto di clausole formative nell'ambito di contratti di affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture

La previsione di pattuizioni relative all'assunzione da parte dell'aggiudicatario di specifici obblighi di assicurare attività formative a favore dell'ASST Garda non può sostanzarsi nella diretta individuazione, da parte dell'operatore economico, dei dipendenti beneficiari delle iniziative formative. A fronte dell'impegno dell'operatore economico a sostenere direttamente gli oneri di cui trattasi, l'ASST Garda procederà nell'individuazione dei dipendenti beneficiari, sulla scorta delle esigenze formative, previa verifica dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale e garantendo quanto più possibile una equa rotazione tra i destinatari, sulla base delle disposizioni relative alle sponsorizzazioni di attività formative, disciplinate agli Articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 8.2 Clausole formative in procedure di scelta del contraente effettuate ad opera di centrali di committenza

Qualora le procedure di scelta del contraente vengano effettuate ad opera di centrali di committenza o l'ASST aderisca a gare espletate in forma aggregata da parte di altra Azienda, la presenza di eventuali clausole che prevedano specifici obblighi di assicurare attività formative e di aggiornamento a favore della stazione appaltante devono essere applicate. E' necessario garantire quanto più possibile la facoltà di scelta del beneficiario da parte dell'Azienda, la quale procederà nell'individuazione previa verifica dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, garantendo quanto più possibile una equa rotazione tra i destinatari.

ALLEGATO 01 “FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTO FORMATIVO”

Alla Direzione Amministrativa
ASST Garda
Località Montecroce
Desenzano del Garda

Manifestazione di interesse per la sponsorizzazione di evento formativo

La/Il sottoscritto/a _____
Nata/o a _____ il _____
Legale rappresentante del soggetto giuridico _____
Con sede in: Via/P.zza _____
Comune _____ Provincia _____
Codice fiscale n. _____
Partita IVA n. _____
Tel _____ Fax _____
Email _____ sito internet _____

A fronte dell'avviso per la ricerca di una sponsorizzazione a sostegno dell'evento formativo _____ organizzato da ASST Garda, e visto il “Regolamento per la sponsorizzazione di attività formative” dell'ASST Garda,

OFFRE

Sponsorizzazione finanziaria di € oltre ad IVA nella misura di legge, con specifica disponibilità all'erogazione del contributo previsto nei termini e le modalità previste dal bando

DICHIARA

- l'inesistenza di situazione di conflitto di interesse, diretto o indiretto, con l'attività pubblica dell'ASST Garda;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 94 e 95 del D.LGS N. 36 del 31/03/2023;
- l'insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.LGS n. 36 del 31/03/2023;
- l'accettazione delle condizioni previste dall'avviso e l'impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione.

REFERENTE OPERATIVO PER LA PROPOSTA

Cognome e Nome _____

Via _____

cap _____ Città _____ Prov. _____

Telefono _____ fax _____

email _____

(Nel caso la proposta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza)

Il sottoscritto, preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita dall'ASST del Garda, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

_____ li _____

Firma _____

Allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata del documento di identità.

Il presente modulo dovrà essere siglato su ogni pagina

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA PROVIDER E SPONSOR

Tra

L'ASST Garda con sede legale in Desenzano del Garda (BS), Località Montecroce, C.F. e P. IVA 03775660982 nella persona del dott. _____
(di seguito "Provider")

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXXXX N. XX, cap. XXXX
C.F. e/o P. IVA XXXXXX nella persona del Dott. XXXXXX Legale Rappresentante,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito "Sponsor")

PREMESSO che

- a. il Provider, ID _____, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Regionale a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b. il Provider nel pieno rispetto dell'Accordo tra Stato e le Regioni del 19.04.2012 e del successivo Accordo del 2.02.2017 e di tutta la normativa applicabile in materia di educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di XXXXXX dal titolo XXXXXX che si terrà a XXX, nei giorni XX
- c. il Provider, nel rispetto dell'allegato 1 dell'Accordo 2012 di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, (comunicazione dell'evento AIFA) intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- d. lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di commercio, di XXXXXXXXXXXXXXX ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- e. lo Sponsor, operando nella commercializzazione di xxxxx, ha manifestato l'interesse di sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- f. lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le “**Parti**”, se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue.

1. Oggetto del Contratto e Generalità

1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all’Evento citato al paragrafo d) delle premesse.

1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l’Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

1.3 Possibili accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all’interno dell’Evento sono stabiliti a parte e, qualora esistenti, dettagliati nell’Allegato “A” al presente contratto quale parte integrante;

1.4 Le parti concordano che possibili modifiche di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, vengano stabilite a parte e, ove esistenti, dettagliate nell’Allegato “B” al presente contratto quale parte integrante;

1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza delle “*Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi*”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle “*Determinazioni*” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni, recepite dall’allegato 2 dell’Accordo tra Stato e le Regioni del 19.04.2012.

1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi.

2.2 Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon

esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.

2.3 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Dott. _____ (di seguito "**Responsabile Scientifico**"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà _____ (di seguito "**Referente**").

2.4 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.5 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà ai discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.6 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.7 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

2.8 In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per l'attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni degli Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;



- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

2.9 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM a Regione Lombardia per la Formazione Continua;
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di _____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____ (qui di seguito "Stand"). Il Provider si impegna altresì, a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative;
- d) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.10 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.11 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3. Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto d) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* art. 5 e secondo le modalità riportate nell'Allegato "B" al presente Contratto di cui è parte integrante. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto d) delle premesse.

3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo.

4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

4.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema dell' "Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno.

b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider **con il supporto economico non condizionante dello Sponsor**;

f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;

h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo solo a condizione che venga riportata la seguente dicitura: **“con il supporto economico non condizionante dello Sponsor”**. È inoltre consentito indicare lo Sponsor solo prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

5. Rispetto della normativa vigente

Le parti si impegnano ad organizzare e condurre l'evento nel rispetto della normativa vigente in materia di eventi scientifici che hanno come sponsor commerciale una società privata ed in particolare in conformità alle prescrizioni di cui al D. lgs n. 541/92 e alle delibere di Giunta Regionale della Lombardia nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 e successive integrazioni.

Qualora il Provider decida di incaricare personale dipendente del SSN al fine di condurre l'evento, si impegna ad ottemperare alla vigente normativa prevista in materia di incarichi a dipendenti pubblici ove applicabile, con particolare riferimento all'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni autocertificate di ognuno dei soggetti che svolgono attività formativa circa l'assenza del conflitto d'interessi.

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1. Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, pari ad € XXXXXX + IVA, (come da **Allegato “B”**) del presente Contratto, quanto alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.



7. Durata e Scioglimento del Contratto

7.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

7.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

- (i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o
- (ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. Del presente Contratto.

7.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

7.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

8. Riservatezza

8.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "**Dati Personali**") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "**Codice della Privacy**"), nonché secondo quanto disposto dal GDPR n. 679/2016, cd. "**General Data Protection Regulation**";

8.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy come integrato dal Regolamento Generale, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

8.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità



competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento".

9. Limitazioni di responsabilità

9.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

9.2 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

9.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Regolamento".

10. Varie

10.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

10.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

quanto al Provider:

quanto allo Sponsor: _____

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

10.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di _____

_____, lì _____

Provider

_____ (Legale Rappresentante)

Sponsor

Lo Sponsor dichiara di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 del presente Contratto

Sponsor

ALLEGATO "A" DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'AZIENDA/AGENZIA/ISTITUTO E XXXXXXXXXXXXXXX

Descrizione dell'evento di sponsorizzazione:

Titolo del corso:

--	--	--

Responsabile Scientifico:

--	--	--

Sede del corso:

--	--	--

Calendario:

--	--	--

Programma scientifico:

Elenco degli "Sponsor":

--	--	--

Richiesta accreditamento ECM:

--	--	--



ALLEGATO "B" DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'AZIENDA/AGENZIA/ISTITUTO E XXXXXXXXXXXXXXX

Descrizione delle spese dell'evento sponsorizzato:

Coffee Break/Lunch:

		IVA
--	--	-----

Materiale didattico:

Elenco degli "Sponsor":

--	--	--

Richiesta accreditamento ECM:

--	--	--

ALLEGATO 03 “FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ FORMATIVE ESTERNE ALL’ASST DEL GARDA”

CARTA INTESATA DELLA SOCIETA’ DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE E LOGO

Dichiarazione di disponibilità di sponsorizzazione per attività formative esterne all’ASST Garda

Alla Direzione Generale
ASST Garda
Località Montecroce
Desenzano del Garda
Mail: protocollo@pec.asst-garda.it

OGGETTO: Titolo evento – data – Luogo

La scrivente società, in considerazione dell’alto contenuto scientifico e divulgativo degli argomenti trattati, si dichiara disponibile a finanziare la partecipazione di n. ___ Dirigente Medico/Infermiere/Tecnico/ _____ dell’U.O. di _____ presidio/distretto di _____ all’evento in oggetto.

Il preventivo di spesa a carico della nostra Società riguarda:

Iscrizione € _____
pernottamento € _____
Trasferimento € _____
_____ € _____

Vi chiediamo di inoltrare il nominativo/i individuato/i all’ indirizzo _____

Si allega programma scientifico

Luogo _____

Data _____

Firma
del legale rappresentante o delegato



AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI EVENTI SPONSORIZZATI

Il/La sottoscritto/a _____ qualifica _____

Matricola _____ in servizio presso _____

Nato il _____ a _____ residente a _____ in via _____

CF _____

DICHIARA

l'assenza di conflitti attuali, potenziali, di interessi in relazione all'evento formativo dal titolo

che si terrà presso _____ in data _____

Sponsorizzato da _____

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. mod., consapevole delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci)

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 25 della L. 25.11.2003, n. 326 e delle altre norme vigenti sulla verifica e dichiarazione di conflitto di interessi:

- di non avere interessi diretti o indiretti con industrie farmaceutiche ed altri sponsor commerciali o con altri soggetti pubblici e/o privati (1) che possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'attività formativa residenziale;
- che nell'ultimo biennio non ha avuto rapporti con aziende farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari tali da pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'attività formativa residenziale;
- di non indurre comportamenti contrari alle norme vigenti e al codice etico comportamentale vigente all'interno della Azienda/Agenzia/Istituto e al codice deontologico della propria professione così come approvato dal proprio ordine;
- di non aver usufruito per più di 2 volte nell'arco dell'anno in corso del contributo per il rimborso spese per partecipazione a eventi formativi esterni dallo stesso sponsor.

In fede * _____ Data _____

(1) Perché sussista conflitto di interessi è necessario che il partecipante abbia o abbia avuto nell'ultimo biennio, una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e/o sussista un qualsiasi rapporto di interesse con industrie farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari e/o sia titolare o partecipante di quote di imprese, rapporti che possano in tal modo configurare il partecipante come portatore di interessi commerciali che potrebbero trarre vantaggio dalla sua attività di partecipante appartenente all'ambito del S.S.N. Si precisa che la prescrizione di farmaci nell'ambito dell'attività clinica dei professionisti sanitari - effettuata secondo criteri di ragionevolezza e coerenza - non è annoverabile tra i rapporti con aziende farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari idonei a configurare fattispecie di conflitto di interesse.

* Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.